ORGANIZZAZIONE

DI

VENEZIA.

31. Marzo

1798.

N O I

OLIVIERO CO: DI WALLIS

CIAMBELLANO

ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D' ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D' UN REGGIMENTO D' INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D' ITALIA ec.

LE attuali circostanze della Città di Venezia, e suo Dogado esigendo un nuovo particolare Regolamento, che contemporaneamente combini la spedizione degli affari economici, giudiziarj, e d' interna disciplina non meno di questa Capitale e Provincia, ma altresì di tutto lo Stato, facciamo note per Sovrano Comando di Sua Maestà l' Augustissimo IMPERATORE, e RE Nostro Signore le seguenti interinali Determinazioni.

Artic. I. Sopprimiamo, ed aboliamo questo Provvisorio Centrale Governo, tutte le Deputazioni da Esso in qualunque luogo, e modo dipendenti, tutti i Tribunali, e le Camere Giudiziarie tanto Civili, che Criminali, e Commerciali, compresa la Deputazione di Polizia, e qualunque altro Corpo comunque denominato, e qualunque separata Amministrazione, e Rappresentanza.

II. Egualmente sopprimiamo, ed aboliamo l' attuale forma di Governo, ed Amministrazione del Dogado, e per conseguenza dovrà d' or' in avanti ritenersi per abolito qualunque Centrale Governo, Municipalità, Deputazione, Dipartimento, Commissione, ed ogni separata Amministrazione in qualunque parte del suddetto Dogado sano essi situati, dichiarandosi, che il Dogado sarà d' or' in avanti unito alla Città di Venezia nel preciso sta-

to, estensione, e modo, nel quale era all'epoca del primo Gennajo 1796.

III. Per una naturale conseguenza della sopraespressa generale, e particolare soppressione, ed abolizione dovrà da questo momento cessare qualunque facoltà, e titolo personale de' rispettivi Individui, de' quali ciascun Corpo era composto, come altresì di quelli, che costituivano con la propria sola Persona un particolare Uffizio, Delegazione, o Commissione, ed eziandio dovrà cessare qualunque attività degl' Individui Subalterni rispettivamente dipendenti.

IV. La Città di Venezia col suo Dogado sarà fino a nuovo Sovrano Ordine rappresentata dal Corpo de' Nobili Patrizj Possessori, qual Corpo sarà denominato: Congregazione Delegata.

V. All' autorità di questa Congregazione delegata apparterranno i seguenti oggetti.

Primo. Gli adattamenti, e la manutenzione delle Strade, e Canali della Città, e l'interna polizia delle medesime.

Secondo. Gli alloggiamenti, e le Fazioni Militari, tanto nella Città, quanto nel Dogado, al qual effetto dovrà la Congregazione avere in quella Provincia i suoi Commessi per la necessaria corrispondenza, ed esecuzione di tutto ciò, che potesse avere un immediato rapporto alli divisati alloggiamenti, e Fazioni Militari.

Terzo. La sopraintendenza alle Vettovaglie, non tanto perchè sia assicurata l'abbondante loro provvisione, ma altresì perchè siano tutte di qualità salubre, e sia garantito il Pubblico dalle possibili contravvenzioni per parte dei Venditori, anche sul punto dei Pesi, e Misure.

Quarto. La facoltà di fissare i Calmieri sopra tutti i generi, i quali vi erano sottoposti nel 1796., invigilando scrupolosamente sopra quest' oggetto sì importante, che non manca d'essere bene spesso per cause esterne intralciato di mille disordini, ed origine di molte ragionevoli lagnanze, specialmente per parte del basso Popolo, il di cui interesse diretto è sempre quello di assicurarsi con un discreto dispendio la meno incomoda sussistenza, alla quale qualunque Cittadino ha un vero diritto.

Quin-

Quinto. L'Imposizione, e conseguente riparto sopra gli Estimi della Città per provvedere alle varie spese, che nel 1796. erano alli sopraddetti Estimi accollate.

Sesto. La vigilanza nel caso d'Incendj, perchè non manchino i pronti, e necessarj soccorsi, al quale oggetto contribuirà l'acquisto delle necessarie macchine Idrauliche, e dovrà vegliarsi, che le medesime siano sempre mantenute in uno stato servibile. Si dovranno sopra questo proposito considerarsi per repristinati gli antichi Regolamenti, e la Congregazione Delegata distinguerà il proprio zelo, se riassumendone l'esame troverà conveniente, che in qualche Articolo de' medesimi sia proponibile al Governo un'utile modificazione.

Settimo. La Congregazione avrà ancora l'incombenza d'invigilare sopra l'illuminazione della Città.

Ottavo. La Tansa, e Taglione sopra le Arti della Città, e la vigilanza sopra i Traghetti, e sopra le loro discipline.

VI. Per l'esecuzione delle sopradescritte incombenze avrà la Congregazione l'esercizio regolativo, e coattivo delle facoltà economiche, in modo che nei singoli casi di contravvenzioni alli Regolamenti prescritti nell'antico Sistema sopra le divisate materie, o a quelli, che convenisse di stabilire per il tratto successivo, possa prenderne cognizione, e pronunziare una dichiarazione contro i trasgressori secondo i casi, le circostanze, e la qualità delle Persone; ben inteso che ove la contravvenzione importasse una pena pecuniaria, non possa essere maggiore di cinquanta Ducati d'Argento, nè maggiore la pena di due Mesi di Carcere, qualora si trattasse d'una pena afflittiva del Corpo.

VII. Da simili cognizioni, e dichiarazioni economiche potrà chi credesse d'essere indebitamente aggravato dirigersi col ricorso alla Regia Commissione Camerale, di cui si parlerà in seguito, la quale, sentita la Congregazione, e rilevati gli Atti presso la medesima esistenti, pronunzierà quella dichiarazione, che troverà consentanea al caso, ed alle risultanze.

VIII. Il Prefetto della Congregazione, nel quale sarà cumulata l'incombenza di Regio Delegato avrà il diritto di sospendere qualunque deliberazione, che fosse contra-

ria alli Regolamenti, ed al buon servigio Pubblico, e del Sovrano, e ne farà Relazione al Regio Governo Generale.

IX. Repristiniamo nel primiero stato, come ilo erano nel 1796. tutti i Corpi, ed Amministrazioni locali nel Dogado, il quale costituirà con la Città di Venezia un' unico Corpo, e Provincia, ed in tutti i Luoghi, ne' quali sotto l'indicata Epoca esisteva un Giudice di prima Istanza Civile, e Criminale, dovrà questo ristabilirsi nel modo, che sarà quì abbasso stabilito.

X. All'effetto poi che i Diritti del Principato siano sottoposti ad una determinata Tutela, e che siavi un Corpo abilitato a rappresentare la Regia Camera, sarà in Venezia una Magistratura col titolo di Regia Commissione Camerale.

XI. Apparterrà a questa Commissione l'invigilare sopra i seguenti oggetti: Conservazione de' Diritti del Principato = Censimento Ecclesiastico e Laico = Sopraintendenza alle Amministrazioni Pubbliche delle Città, Corpi Territoriali, Castelli, e Comunità = e Beni Comunali = Confini = Studj e Scuole, Censura de' Libri, e Stampe = Arti, e Commercio = Agricoltura = Fiere, e Mercati = Cernide = Miniere = Acque Lagune = e Lidi = Amministrazione de' Beni Fiscali = Tassa sopra l'eredità = Lotteria = Feudi = Regj Patronati, e Sopraintendenza economica sopra la Chiesa Ducale di San Marco = Banco Giro = Zecca = Monete = Pesi, e Miture = Poste = Oggetti Araldici =

XII. Salvi, ed illesi a norma del Proclama 6. Febbrajo decorso i Privilegj, e metodi di Rappresentanza, ed Amministrazione di tutte le Città, Corpi Territoriali, Castelli, e Comunità delle Suddite Provincie dovranno sempre le medesime dirigere per gli oggetti economici le occorrenti loro petizioni a questa R. Commissione Camerale, dalla quale dovranno emanare le opportune provvidenze; salvo il ricorso al Governo Generale in que' soli casi, nei quali crederanno di potere giustificatamente dimostrare un gravame.

XIII. Sarà vietato a tutte le Città, Corpi Territoriali, Castelli, e Comunità di contrarre alcun debito senza

aver

aver prima riportato il corrispondente assenso dalla prelodata Commissione Camerale, che non lo dovrà accordare, se non in vista d'una necessità, o congruenza giustificata.

XIV. Sarà egualmente proibito d'imporre, o sia, di fare un *Cettito* straordinario sopra i fondi, o in qualunque altro modo, e forma, senza il precedente Decreto permissivo della Commissione.

XV. Similmente sarà proibito a qualunque Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità di promovere azioni di qualunque sorte in giudizio a nome Pubblico, senza che prima abbia esposta alla suddetta Commissione per l'opportuno permesso la qualità della Causa, che si pensa d'introdurre, ed i fondamenti giustificanti, ai quali si crede di appoggiarla; dichiarando Noi, che, qualora non preceda questo Superiore assenso in iscritto della Commissione, la quale prima d'accordarlo, o negarlo dovrà sentire il R. Fisco, s'intenderanno nulli, e di nessun valore tutti gli Atti, che seguiranno, ed anche le Sentenze stesse, che emanassero in sequela di simili giudizj, come mancanti dell'indispensabile requisito dell'instanza legitima: Anzi non sarà lecito ad alcun Segretario, Cancelliere, Attuario, e simili di ricevere li detti atti, e restar rogati di dette Sentenze sotto pena dell'immediata sospensione dal loro Uffizio, alla qual pena sarà soggetto anche il Procuratore, se contemporaneamente alla proposizione del Libello, o sia petizione non dimetterà negli Atti in autentica forma il Decreto permissivo della sullodata Commissione Camerale, il qual Decreto dovrà rimanere negli atti sino all'esito del giudizio.

XVI. Se poi si trattasse, che una Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità non fosse Attrice in Causa, ma Rea convenuta, in tal caso non tralasciata l'interposizione di quegli Atti, che saranno necessarj ad una istantanea, e provvisionale difesa, sarà obbligo di quel Corpo, o di quelle particolari persone, che sono destinate all'ordinaria Amministrazione della Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità, che verranno citati in causa, di rappresentare alla predetta Commissione lo

stato dell' affare con le ragioni, che possono militare a favore, e contro il Pubblico medesimo Reo Convenuto, o per essere abilitati a proseguire la difesa, se i motivi si ritroveranno fondati in ragione, o nel caso opposto per desistere dal giudizio; e tanto nell'uno come nell'altro caso si dovrà dimettere negli Atti il Decreto come sopra di abilitazione ottenuto; nel primo caso cioè per procedere in Causa sino all'ultimazione della medesima; e nel caso secondo la formale comparizione di desistenza con quelle dichiarazioni, estensioni, e modificazioni, che saranno convenienti al merito, e qualità della Causa.

XVII. Per quanto poi appartiene alle Cause, e giudizj incoati, e pendenti, siccome naturalmente mancava del sovraespresso Decreto di permissione; così all'effetto che un Corpo Pubblico, come sopra, non continui ad impegnarsi o attivamente, o passivamente in un giudizio senza un fondamento di ragione con danno della propria economia e conseguente aggravio de' contribuenti; ordiniamo, che in siffatti giudizj non si potrà ulteriormente procedere, se prima non sarà sanata la nullità coll'impetrazione, e rispettiva dimissione negli Atti dell'assenso superiore della Commissione Camerale.

XVIII. Ne' casi però, che meritassero un istantanea provvidenza, come per esempio, se si trattasse di dover sequestrare robe, o animali per danni dati da persone forestiere, o non conosciute: di cautarsi contro di un debitore non possidente nel luogo, e altronde sospetto di fuga: di evitare un'atto irreparabile; e così generalmente in qualunque altro caso simile, che non soffrisse dilazione, sarà lecito di ricorrere immediatamente al giudice facendogli constare ne' modi, e forme convenienti l'istantaneità del bisogno; ben' inteso però, che qualora la Causa debba avere un ulteriore corso, si debba ricorrere alla Commissione Camerale per avere l'opportuna approvazione, e facoltà di continuare gli Atti.

XIX. Per il necessario adempimento di tutti gli oggetti affidati alla mentovata Regia Commissione Camerale avrà Essa tutte le facoltà economiche sufficienti, e si riterrà interinalmente per regola, che in tutti gli affari di ordine, e di esecuzione, ed in tutti quelli, ne' quali la chia-

chiara disposizione de' Regolamenti, che erano veglianti sotto l'antico Governo, ed in quanto possono essere compatibili con le circostanze attuali, decide senz'alcun dubbio il caso in questione, debba da se medesima dare le corrispondenti provvidenze, riservati al Governo Generale i seguenti Articoli.

Primo. I Ricorsi in caso di gravame.

Secondo. Le Suppliche per ottenere in via di grazia la dispensa, o moderazione della Legge.

Terzo. Lo stabilimento de' Regolamenti generali, o delle massime direttive per la condotta, o definizione degli affari.

Quarto. L'interpretazione delle Regole, o Leggi generali rapporto alli Casi dubbj, e suscettibili di discussione.

Quinto. La decisione de' Casi più importanti, e che per la loro gravità meritano d'essere riconosciuti, e decisi da un'autorità Superiore.

Sesto. La disposizione del danaro d'appartenenza Camerale, e di pubblica ragione in quelle Cause, che non fossero state precedentemente stabilite con annuenza del Governo Generale.

Settimo. Stipulazione di contratti con l'obbligazione della Regia Camera, e di tutte, o di parte delle Provincie dello Stato.

Ottavo. L'alienazione di beni Camerali, o di appartenenza di qualche Provincia, Corpo Territoriale, Castello, o Comunità.

Nono. L'imposizione, o anche aumento de' Campatici dallo stato consueto, o qualunque altra Tansa sopra tutto lo Stato, o sopra alcuna delle Provincie componenti il medesimo.

Decimo. La dimissione di qualche Subalterno impiegato, e la elezione della persona da sostituirsi.

XX. Sarà tenuta qualunque Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità, non tanto se sia libera, quanto infeudata, di trasmettere dopo la scadenza dell'anno alla Regia Commissione Camerale il Bilancio della decorsa annuale Amministrazione, come altresì non sarà permesso, sotto la responsabilità degli Amministratori, di alienare ed obbligare con qual si sia contratto i beni pro-

A 5 prj

prj del Corpo, o Comunità senza la previa autorità, ed assenso della prelodata Commissione.

XXI. A questa Commissione Camerale resta fino all' imminente Sistemazione delle Regie Finanze la vigilanza, e sopraintendenza alle medesime per il buon ordine, ed economia del Regio Erario.

XXII. Essendo giusto, che l'abolito Governo Centrale, e tutte le Deputazioni, che dal medesimo dipendevano, rendano un conto regolare della decorsa Amministrazione, vogliamo, che la Commissione Camerale si occupi al più presto di questo rendimento de' conti, delegando fra i suoi Individui quelli, che stimerà più adattati col necessario corredo dei Subalterni.

XXIII. Vogliamo, che le rispettive abolite Municipalità, ed Amministrazioni del Dogado rendano esse pure il conto della loro Amministrazione alli Corpi repristinati, e che esistevano nel 1796.

XXIV. Repristiniamo nella Città di Venezia il Supremo Tribunale di Sanità, il quale eserciterà in tutto Stato le proprie facoltà, come praticavasi all' Epoca imo Gennajo 1796. ed invigilerà, che siano ovunque servate esattamente le discipline, e metodi stabiliti.

XXV. Per la Sovraintendenza al Regolamento ed Amministrazione degli Spedali, Monasterj, Scuole, e pie fondazioni vi sarà una Delegazione, alla quale spetterà di farsi rendere conto delle singole Amministrazioni, procurando di introdurre, ovunque faccia il bisogno, le regole d'una migliore Amministrazione, togliendo specialmente le spese superflue, e di capriccio; al qual fine contribuirà specialmente l'obbligare i respettivi Corpi alla trasmissione di tre in tre mesi de' Conti, e di visitare di tempo in tempo i rispettivi Spedali, per osservarvi, se la disciplina, ed il trattamento giornaliero sia a norma de' Regolamenti, e se le Persone impiegate, di qualunque Classe esse siano, adempino esattamente il proprio dovere. Per ultimo questa Delegazione non permetterà, che senza la precedente sua approvazione si faccia il minimo impiego di danaro, o qualunque largizione sotto qualsiasi colore, o pretesto, sotto la propria responsabilità degli Amministratori in caso d'innobbedienza.

XXVI.

XXVI. Per gli oggetti di Polizia vi sarà una Direzione generale annessa al Governo, ed in ciascun Sestiere vi sarà un Commiſſario, a cui ne' casi occorrenti si dovranno dirigere i rispettivi abitanti, e ciascun Commissario dovrà invigilare sopra la condotta, e disciplina degli abitanti di qualunque claſſe essi siano, dovendosi ritenere per regola, che la quiete, e la pubblica sicurezza sono, e devono sempre essere preferibili a qualunque riguardo, e che qualunque Commissario, o altro qualunque Subalterno, il quale manchi della necessaria vigilanza, ed imparzialità, sarà senza alcuna speranza di riabilitazione all'impiego dimeſſo al momento, oltre quell' ulteriore castigo, che alla gravità, ed alle circostanze del caso foſſe per credersi corrispondente.

XXVII. Per tutto ciò, che riguarda la direzione, ed Amminiſtrazione del Regio Arsenale, essendo stato prescelto da sua Maestà l'Augustissimo IMPERATORE, e RE Nostro Signore il N. H., e Consiglier Intimo Attuale di Stato Sig. Andrea Querini con la qualità, e titolo attivo di Presidente, e con la contemporanea direzione, e comando di tutta l'Ufficialità, e Truppa Veneta di Mare, dovrà chiunque per gli oggetti analoghi dirigersi al prelodato Ministro per le convenienti provvidenze, dichiarando Noi in questa opportunità, che la conservazione, e miglioramento de' Boschi Pubblici resta intieramente al medesimo affidata; al qual effetto ordiniamo, che i savj regolamenti prescritti dall'Antico Governo in quest' importante materia siano repristinati alla primitiva loro osservanza, ed esecuzione, riservandoci Noi di prendere in considerazione per le adequate disposizioni l'articolo dell' alienazioni di questi Boschi, che nella decorsa epoca de' cambiamenti sono avvenute.

XXVIII. Per provvedere all'amministrazione di Giustizia abbiamo determinato, che in Venezia debbano formarsi i seguenti Tribunali.

Due saranno le Camere, ossia i Tribunali di prima Istanza, l'uno destinato per le Cause ordinarie: l'altro per le Cause da trattarsi nella via sommaria, e definitiva. Vi sarà anche un Tribunale d'Appello, e finalmente uno di Revisione.

XXIX

XXIX. Alla cognizione, e decisione di questi Tribunali dovranno portarsi, escluse le sole mercantili, e commerciali, tutte le Cause Civili vertenti tra Parte, e Parte, per le quali erano stabiliti nel 1796. varj Magistrati, e perciò che riguarda la trafila giudiziaria saranno da osservarsi i seguenti metodi.

XXX. Dovrà l'Attore nelle Cause ordinarie produrre la sua petizione innanzi al Tribunale mediante libello corredato da tutti que' documenti, e prove alle quali crederà di appoggiare la sua intenzione. Tale libello verrà nella maniera praticata nel 1796. intimato al Reo, affinchè risponda entro il termine di giorni 14., essendosi riconosciuto essere troppo limitato quello, che si praticava nell'antico sistema. Prodotta dal Reo la risposta, cui dovranno unirsi i documenti, quando si crederà di fondamentare con tali prove la propria eccezione, verrà essa pure intimata all'attore per la replica da presentarsi entro lo stesso termine, la quale sarà egualmente trasmessa al Reo per la Duplica da presentarsi entro giorni 14.; con ciò s'intenderà conclusa la contestazione, e perfezionati gli Atti.

L'Attore deve seguire il foro del Reo, e s' intenderà foro del Reo quello stabilito dalle Leggi, e metodi, ch' erano veglianti nel Gennaro 1796.

XXXI. Quando il Reo non si ritrovasse nel luogo del Giudizio si dovrà dal Tribunale prescrivere quel termine che si praticava nel 1796. avuto riguardo se sarà in Provincia, o se fuori Stato, per accordare un tempo più, o meno breve per la risposta.

Il Reo, che si troverà fuori Stato dovrà essere citato col mezzo de' così detti Stridori, ossia Editto, secondo i metodi praticati nella detta epoca.

XXXII. Così pure se il Reo dimostrerà di non poter rispondere entro il termine prescritto, potrà il Tribunale accordare una dilazione, la quale dovrà domandarsi 4. giorni prima della scadenza del termine. In questo caso sarà preciso dovere del Tribunale l'esaminare, se i motivi allegati siano valutabili per la concessione della proroga, la quale non dovrà dipendere da arbitrio, ma dalla sussistenza de' titoli, cui sarà appoggiata.

XXXIII.

XXXIII. Quando si vorrà procedere dall' Attore, o dal Reo convenut col mezzo della prova ordinaria per Testimonj dovranno osservarsi i metodi in quanto all' esame di essi, ch' erano di consuetudine nella ripetuta epoca; e così pure dovrà osservarsi la disposizione Statutaria per decidere se i Testimonj siano ammissibili, oppure legalmente soggetti ad eccezione.

XXXIV. Si abolisce il metodo di disputare le Cause, o pronunciare la Sentenza in fine della disputa. Ciascuna delle Parti collitiganti potrà in vece produrre una *Scrittura* ossia allegazione colle deduzioni di fatto, e di ragione che troverà di addurre a sostegno del proprio assunto, la quale non sarà però necessaria per il compimento degli Atti. Gli Avvocati ed i Procuratori dovranno ben essere attenti di non accumulare riflessioni in detta Scrittura, estranee alla Lite, e dovranno pure astenersi da qualunque frase meno decente, o capace d' offendere il decoro della Parte avversaria.

XXXV. Se il Giudice, o Giudici del Tribunale occoresse d' avere qualche schiarimento intorno alle cose rispettivamente dedotte, potranno chiamare a se gli Avvocati, o Procuratori per essere informati, e questo metodo dovrà osservarsi tanto in prima, che in seconda Istanza, e così pure quando verrà portata la Causa alla decisione del Tribunale Revisorio: Sarà anzi facoltativo alle Parti, e per esse agli Avvocati, e Procuratori di fare a' rispettivi Giudici una succinta informazione a voce in Casa, la quale non potrà ricusarsi.

XXXVI. Compilati tutti gli Atti dovrà riferirsi la Causa: l' Relatore, cui dal Capo del Tribunale medesimo sarà stato rimesso l'affare ne farà il rapporto in iscritto, e darà il suo Voto non segreto, ma a voce, allegando i motivi cui sarà appoggiato, e così di mano in mano dovrà ciascun Individuo del Tribunale dire la propria opinione, che dal Cancelliere Assistente al Tribunale verrà registrata. Finite le votazioni vocali si formerà la Sentenza secondo l' unanimità, o la pluralità de' Voti.

XXXVII. Proferita che sia la Sentenza, dovrà intimarsi alle Parti secondo i metodi praticati nel sistema

pas-

passato per essere eseguita entro giorni 14., passato il qual termine da computarsi dal giorno in cui sarà stata intimata, ove non siasi appellato, s'intenderà la Sentenza passata in giudicato per tutti gli effetti di ragione, e si farà quindi luogo all'esecuzione, alla quale si procederà in coerenza della pratica vegliante nella suaccennata epoca.

XXXVIII. Chi si crederà gravato dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza potrà interporre l'appellazione prima della scadenza del detto termine. Dovrà insinuare l'appello al'istesso Tribunale di prima Istanza e nello stesso tempo potrà presentare una Scrittura diretta a dimostrare il gravame. Tale Scrittura verrà comunicata alla Parte contraria affinchè entro 14. giorni possa presentare la risposta: Interposta l'appellazione rimarrà sospeso ogni, e qualunque Atto esecutivo.

XXXIX. Compilati gli Atti dovrà il Tribunale di prima Istanza rimettere tutti, e ciascuno di essi all'Appello, il quale deciderà la Causa quanto più presto sarà possibile, e secondo l'ordine di cui si parla nell'Articolo XXXVI.

XL. Confermandosi dal Tribunale di appello la Sentenza della prima Istanza, non vi sarà luogo a Revisione; ma qualora le Sentenze non fossero conformi, potranno le Parti continuare il giudizio innanzi al Tribunale Revisorio, cui si devolverà la Causa, il quale dovrà confermare l'una, o l'altra delle pronunziate Sentenze: Questo giudizio sarà definitivo.

XLI. L'ordine da tenersi sarà lo stesso che si è stabilito per l'appellazione, avvertendo che qualunque Sentenza de' Tribunali Superiori dovrà sempre rimettersi alla prima Istanza per essere intimata alle Parti. La stessa prima Istanza riceverà egualmente gli Atti da ciascun collitigante per essere trasmessi al Tribunale di appello, quando si tratti d'una Causa appellata; e col di lui mezzo al Tribunale Revisorio, quando si tratterà di Cause devolute alla Revisione.

XLII. Le Cause procederanno per ordine di anzianità di petizione in prima Istanza, e per anzianità di appello in giudizio d'appellazione, eccettuate soltanto quelle,

per

per le quali un ritardo potrebbe produrre qualche irreparabile pregiudizio ad una delle Parti collitiganti. In questi casi dipenderà dalla saviezza del Capo, o Presidente del Tribunale il disporre, perchè la Causa sia riferita prima, non osservato l'ordine d'anzianità.

XLIII. Se nella spedizione delle Cause si presenteranno difficoltà di puro ordine, o riguardanti Articoli interlocutorj, che per avventura potrebbero frapporsi per tenere sospesa la spedizione della Causa nel merito, verranno tali difficoltà decise innappellabilmente dal Capo, o Presidente del Tribunale.

XLIV. Tutte le provvidenze giudiziarie denominate nell'antico Sistema *suffragj*, le quali venivano rilasciate da diversi Tribunali ad Istanza delle Parti, saranno ora di competenza del Presidente rispettivamente del Tribunale di prima Istanza, o d'appello, secondo la domanda qualificata, piuttosto per la cognizione dell'uno, che dell'altro Tribunale. Tali provvidenze però ossia *suffragi* potranno essere rivocati, o confermati dal Tribunale in vista delle ragioni da dedursi dalle Parti secondo l'ordine stabilito.

XLV. Resta abolito l'uso delle così dette Sentenze a *egge*, Vadimonj, Atti d'assicurazione, pagamento di ...te, ed altri consimili Atti dispendiosi, e non necessa-..., dovendosi nell'uso d'ogni azione Civile procedere ...r via di petizione ossia domanda come nelle altre ...ause.

XLVI. Si dichiarano egualmente abolite tutte quelle ...atiche forensi, dirette a difficoltare la spedizione delle ...ause, col dar luogo a cavillazioni e raggiri, come so-... le citazioni per depennazioni, eliminazione, cassazio-... di Atti, Scritture, e simili altri abusi, dovendo l'...ore produrre le proprie ragioni con domanda precisa e ...ara, senza introdurvi cose non appartenenti al merito ...la Causa, e dovendo pure il Reo convenuto spiegare ...a risposta le proprie eccezioni regolarmente, e secon-... il metodo in questo Proclama stabilito.

...LVII. Non sarà permesso di accordare in pendenza ...a Causa la somministrazione de' così detti Provvisio-

nali

nali alimentarj, e difensivi, eccettuato soltanto il caso, che la questione verta sopra il più o il meno.

XLVIII. Tutte le materie di grazia sopra ricorsi Civili delle Parti, come le così dette *Rilevazioni* di Cedule Testamentarie per grazia: Testamenti comprovati col mezzo di Testimonj denominati Testamenti per *Breviario*, *estrazioni*, ossia dispense da tutele per ragione d'età, e simili, saranno di competenza, e della cognizione del Tribunale Revisorio, e per tali si riterranno quelle, che nel primo Gennajo 1796. erano considerate appartener alle materie graziose, in quantocchè non vi fosse derogato dalla disposizione di questo Proclama.

XLIX. Potrà allo stesso Tribunale ricorrere la Parte che avrà soccombuto ne' due giudizj, quando crederà d'essere in grado di dimostrare, che le Sentenze proferite siano nulle, o manifestamente ingiuste.

L. Riconoscendosi dal Tribunale sussistente la nullità per innosservanza dell'ordine stabilito per la trafila giudiziaria, rimetterà alla prima Istanza la Causa per essere nuovamente giudicata. Il che pure dovrà osservarsi quando degustato il merito della questione risulterà, che alle Sentenze proferite abbia dato motivo un manifesto errore di fatto riconosciuto posteriormente al giudizio, per cui i due giudizj risultino ingiusti.

LI. Tutti i dubbj, che possono presentarsi intorno al pratico adempimento della trafila giudiziaria interinalmente stabilita, dovranno portarsi da ciascun Tribunale alla determinazione del Revisorio per avere gli opportuni schiarimenti, e le analoghe direzioni.

LII. Al Tribunale destinato per le Cause da decidersi nella via sommaria e diffinitiva spetteranno quelle, che nel valore non oltrepasseranno la somma di Ducati dugento correnti, osservati quanto all'ordine i metodi che erano in pratica nel 1796., esclusa la disputa, e presentandosi questione intorno all'estimabilità della cosa controversa, verrà decisa dal Capo inappellabilmente.

LIII. Al Tribunale Mercantile spetterà la giudicatura di tutte le Cause Mercantili, e concernenti affari marittimi da trattarsi secondo il metodo stabilito per le altre ordi-

ordinarie. Qualificate per la cognizione, e per la competenza del detto Tribunale, dovranno ritenersi quelle Cause, che come tali appartenevano a questo Foro nel 1796.

LIV. Le Cause Mercantili che non oltrepasseranno la somma di Ducati dugento saranno dallo stesso Tribunale inappellabilmente decise nella via sommaria secondo l'ordine, di cui si parla nell'Articolo LII. Avrà pure l'ispezione sopra gli Accordi de'falliti, e quanto a' metodi dovrà attenersi a quelli, che erano praticati dall'ex-Magistrato de'Sopra Consoli.

LV. Rispetto alle mercedi da corrispondersi a' Subalterni de' Tribunali si osserveranno le Tariffe del 1796.; e così pure per determinarsi le Tasse da corrispondersi a'Giudici sin a tantochè non sia altrimenti provveduto. Dovrà però tenersi un esatto separato Registro di quanto per titolo di Mercedi, e di Tasse sarà pagato, da presentarsi al Governo quando verrà domandato.

LVI. Avranno le Parti facoltà di compromettere nel giudizio di arbitri, quando siano in ciò concordi, e le Sentenze arbitramentali saranno inappellabili, quando nel compromesso siansi rinunziato al benefizio dell'appellazione. Tutte le Cause potranno compromettersi eccettuate quelle, che erano espressamente riservate alla cognizione, e decisione de' Tribunali di giustizia dalle Leggi vegliantì nel 1796.

LVII. Vi saranno due Avvocati de' Poveri, a' quali incomberà l'assumere, e patrocinare quelle sole Carte attive, e passive, che saranno da essi con preventivo esame riconosciute ragionevoli, ed onestamente questionabili.

LVIII. Sussisteranno i soli giorni feriali che si osservavano all'epoca 1796., e l'ora così detta Giuridica denominata col titolo di Terza, sarà in tutto l' anno tre ore avanti mezzo giorno.

LIX. Se alcuno de'Giudici per qualche motivo da giustificarsi al Presidente, o al Capo non potesse intervenire al Tribunale, potranno le Cause essere ciò nondimeno spedite, purchè il numero de'Giudici non sia minore di tre.

LX.

LX. Le Cause incoate dovranno continuarsi secondo il Sistema, col quale saranno state incominciate, esclusa la disputa. Potranno in vece le Parti collitiganti produrre la Scrittura d'allegazione, e far uso dell' informazione, di cui agli Articoli XXXIV, e XXXV. Godranno dell' anzianità per la decisione in concorso di quelle, che potranno presentarsi, semprechè siano state previamente insinuate al rispettivo Tribunale, alla di cui competenza spetteranno secondo le regole stabilite, ritenuta la riserva, di cui nell' Articolo XLII.

LXI. Si confermano i Giudici Civili, e Criminali attualmente esistenti nel Dogado, riservandoci a mutarli, qualora specialmente risulti, che non corrispondano a' doveri del proprio Uffizio col necessario zelo ed attività. In questo caso il Consiglio Locale farà presenti le proprie giustificate occorrenze per que' provvedimenti che sembreranno del caso: Riconosciuti sussistenti i motivi, verrà abilitato a proporre i soggetti per la scelta da farsi dal Governo di uno di essi, qualora la nomina non sia di competenza di qualche Corpo, o Famiglia, che nel 1796. si trovasse nel possesso di esercitarne la prerogativa.

LXII. L' ordine Giudiziario, perciò che risguarda gli atti, l' allegazione, ed informazione, dovrà essere il medesimo che si prescrive agli Articoli XXXIV., e XXXV., e seguenti. E la parte che si crederà gravata dalla Sentenza del Giudice di prima Istanza, potrà appellare a questo Tribunale d' appello osservati i metodi stabiliti, semprechè si tratti di Cause appellabili a termini de' rispettivi Statuti, o d' una legittima consuetudine, che fosse vegliante nel 1796.

LXIII. Comprese nel così detto Dogado s' intenderanno quelle Città, Comunità, Distretti, e Provincie, le quali nella detta epoca erano come tali ritenute, non avuto riguardo a' cambiamenti politici posteriormente eseguiti, che si dichiarano nulli, ed inattendibili.

LXIV. Vi saranno cinque Avvocati Fiscali, il di cui obbligo consisterà principalmente nel promovere, e difendere le ragioni Camerali innanzi a' Tribunali di Giustizia, e nel presentare le Conclusioni, ossia il proprio Voto, quando verranno eccitati dal Governo, dalla Commis-

missione Camerale, e dal Tribunale Revisorio, ed anche da que' Dicasterj Politici, ed Economici, alli quali ciascuno di essi sarà assegnato; riservandosi di dare quelle Istruzioni, che troveremo opportune, affinchè detti Avvocati Fiscali edotti dall'estensione delle incombenze, che saranno loro affidate, abbiano ad adempire come si conviene a' doveri del proprio Istituto.

LXV. Nelle Cause, che saranno qualificate per la cognizione, e decisione de' Tribunali di Giustizia, dovrà anche il Regio Fisco attenersi alli metodi, che sono stabiliti per le Cause de' Privati, tanto nelle Cause attive, che nelle passive.

LXVI. L'ordine Giudiziario per ciò, che risguarda la trafila, gli Atti, e l'abolizione della Disputa, dovrà osservarsi anche nelle Città, e Provincie della così detta Terra Ferma, derogando a qualunque Legge, disposizione Statutaria, o Consuetudine che potesse esistere in contrario.

LXVII. Per l'Amministrazione della Giustizia punitiva, e perciò che appartiene alla procedura Criminale abbiamo determinato di dare i seguenti interinali provvedimenti.

LXVIII. Vi sarà un Tribunal Criminale con numero d'Individui sufficiente per disimpegnare le incombenze, che gli sono affidate. Da questo Tribunale saranno destinati tre Individui alli Sestieri di questa Città per le relative ispezioni, e vale a dire l' uno a quello di S. Marco, e S. Croce, l'altro a quello di Castello, e S. Polo, il terzo a quello di Canal Regio, e Dorso Duro.

LXIX. Nel caso di qualche disordine prodotto da risse, o per altro motivo, sarà obbligo di essi il procurare di porvi rimedio, ordinando anche l' Arresto provvisorio de' principali Autori, qualora gli altri mezzi fossero inutili per prevenire un maggior male, che potrebbe emergere.

LXX. Ciascuno de' tre Giudici riceverà le Istanze dalle Parti, dirette ad ottenere risarcimento per lievi offese, per verbali ingiurie, ed anche reali, fatte senza effusione di sangue, od altra grave lesione, per risse, e simili, le quali erano di competenza nell' antico sistema de' così detti

si Avvogadori, per le materie però soltanto risguardanti il quieto vivere.

LXXI. Sentirà dalle Parti quanto possa essere dedotto a prova della sussistenza, o dell'insussistenza del fatto, i motivi, che vi avranno dato causa, e i titoli da valutarsi per determinare il grado dell'imputazione. E qualora non si potesse per tal maniera verificare l'esposto, procederà alla prova col mezzo d'informazioni d'assumersi, sommariamente da' Testimonj.

LXXII. Trattandosi di delinquenze di questa natura, prima di passare a Sentenza, procurerà di conciliare le Parti, e non riuscendovi, darà quella Sentenza, che troverà consentanea alle risultanze.

LXIII. La pena, all'inflizione della quale sono abilitati i detti Giudici, non potrà esser maggiore di 15. giorni di arresto in casa, o di prigionia; e la pecuniaria sarà circoscritta a Ducati dieci.

Risultando, che il Delinquente dovesse assoggettarsi a termini delle Leggi ad una pena maggiore, dovrà rimettersi al Tribunale Criminale destinato per le Cause ordinarie, il quale procederà contro l'inquisito col mezzo di regolare Processo.

LXXIV. Gli Atti, e Sentenze de' Giudici, di cui si tratta, non saranno soggette a verun ricorso per sospendere l'esecuzione, ma dovranno essere eseguite immediatamente. Sarà però obbligo preciso di ciascun Giudice di tener unite le Sentenze, e gli Atti tutti per soddisfar alle ricerche, che al Tribunale d'appello potessero occorrere.

LXXV. Se per legittima causa dovesse il Giudice astenersi dal prender parte in qualche emergente verificatosi nel Sestiere ad esso assegnato; oppure se per altro titolo da giustificarsi al Capo del Tribunale, fosse impedito, si dovrà supplire all'incombenza con altro Individuo da destinarsi dal Capo medesimo.

LXXVI. Per le Cause da trattarsi col Processo ordinario si destinano tre Giudici del suaccennato Tribunale, i quali saranno assegnati specialmente ad un Sestiere, come si è detto all'Articolo LXVIII. parlando delle delinquenze da definirsi sommariamente.

LXXVII.

LXXVII. Dovrà ciascuno di essi impiegare i soliti mezzi per iscoprire i delitti, e i delinquenti, attenendosi a'li metodi, ch'erano veglianti nel 1796., tanto nel caso di doversi procedere in via di Processo Inquisitorio, che coll'Accusatorio.

LXXVIII. Alle stesse regole dovrà attenersi per distinguere i casi, per i quali dovrà procedere, previa accusa, o denunzia, oppure mediante inquisizione diretta ad iscoprire ex-Officio il delitto, e talvolta anche a prevenirlo.

LXXIX. Così pure i metodi medesimi saranno da praticarsi per l'esame di Testimonj, tanto nel caso, che fossero soggetti alla giurisdizione del Giudice, come altresì se le persone da esaminarsi fossero sottoposte ad altro Giusdicente.

LXXX. Per le difese del Reo, per cui saranno destinati due Difensori, dovrà osservarsi la consuetudine del 1796., per il tempo, in cui dovranno accordarsi per la comunicazione del Processo, e per tutti gli altri Atti, e le relative incombenze.

LXXIII. Perfezionato il Processo dal Giudice col mezzo de' Notari, che saranno assegnati, dovrà riferire la Causa in Tribunale, facendo un'esatta relazione delle risultanze in iscritto, e conchiudendo col proprio Voto, e così di mano in mano ciascun Individuo del Tribunale dirà la propria opinione, da registrarsi dal Cancelliere ossia Notaro assistente. La Sentenza si formerà secondo l'unanimità, o pluralità di Voti, al qual effetto tre saranno gli Individui, che dovranno sempre intervenire al Consesso Giudiziale.

LXXXII. Qualora per titolo da giustificarsi al Capo del Tribunale alcuno de' Giudici non intervenisse al Concesso, il Capo medesimo destinerà un'Individuo fra quelli, che rimangono assegnati per le Cause da trattarsi sommariamente, il quale farà le veci dell'assente, o altrimenti impedito.

LXXXIII. Se la pena, nella quale dovrà condannarsi il Reo, non eccederà il termine di tre anni di Carcere, o di Galera, o la pecuniaria di Ducati trecento correnti, il Tribunale passerà alla Sentenza. Ma qualora il delitto fosse qualificato per una maggior pena afflittiva di

Cor-

Corpo, o pecuniaria, dovrà il Tribunale, compilato il Processo offensivo, e difensivo, inoltrarlo all'appello, accompagnato con esatta Relazione delle risultanze, e col proprio Voto, dichiarandosi essere in simili casi devoluto il giudizio ad esso superiore Tribunale.

LXXXIV. Se poi il Reo a termini della Legislazione vegliante nel 1796. dovesse essere condannato alla pena di morte, dovrà bensì il Tribunale trasmettere egualmente gli Atti Processuali col proprio Voto all'appello, ma lo stesso Tribunale non potrà passare alla definitiva Sentenza; dovrà in vece prendere in esame la qualità del delitto, le prove, e le circostanze tutte più o meno aggravanti, e trovando qualificato il delitto per la pena dell'ultimo supplizio, farà Rapporto col suo parere al Tribunale Revisorio, dal quale riconoscendosi di dover passare alla Sentenza proposta, si rivolgerà al Governo mediante Consulta, nella quale dovranno esporsi i motivi, a cui sarà appoggiata la Sentenza.

LXXXV. Lo stesso metodo dovrà seguirsi da ciascun Giudice Criminale de' Luoghi compresi nel Dogado, per ciò, che risguarda principalmente le cause da riferirsi al Tribunale d'appello secondo le dichiarate competenze; e quanto alla procedura sì per la compilazione de' Processi, che per la perquisizione, Arresto, Custodia de' Delinquenti, e Sentenze continueranno a fare il loro Officio secondo la Legislazione, ch'era vigente in ciascun Distretto, e Luogo del detto Dogado nel 1796.

LXXXVI. Rimangono inoltre i Giudici del Dogado incaricati della vigilanza per la pubblica sicurezza, e quiete, coll'obbligo di riferire al Tribunale d'appello tutte quelle emergenze, che potessero interessare la superiore attenzione, o meritare qualche provvedimento non compreso nelle ordinarie loro facoltà.

LXXXVII. Chi si crederà gravato da qualche procedura Criminale presenterà il Ricorso al Tribunale d'appello. I Ricorsi poi per la condonazione, o mitigazione delle pene dovranno presentarli al Tribunale Revisorio, il quale se troverà che il caso sia graziabile, farà a Noi Consulta col proprio ragionato parere, per quelle direzioni, che saranno convenienti, altrimenti rigetterà la domanda.

LXXXVIII.

LXXXVIII. Annulliamo, e dichiariamo di nessun valore, ed effetto tutte le Leggi, Ordinazioni, ed ogni altra qualunque denominata disposizione, che possa essere stata fatta nel tempo de' Cambiamenti politici dopo il primo Gennajo 1796. Come pure deroghiamo a qualunque Legge, Ordine, e Consuetudine, che fosse contraria a queste legislative determinazioni.

LXXXIX. Dopo otto giorni da computarsi dalla data del presente Proclama dovranno aver principio, e mettersi in esecuzione gli stabiliti nuovi metodi Economici, e Giudiziarj, tanto in questa Città, che nel Dogado, e nelle altre Provincie.

All'oggetto pertanto, che non si possa da veruno allegare ignoranza di queste Sovrane Determinazioni, e che siano in ogni parte adempite, ordiniamo, che il presente Proclama sia pubblicato in questa Città, nel Dogado, nelle Città, e provincie Suddite della Terra Ferma, e negli altri luoghi soliti di questo Stato.

Venezia li 31. Marzo 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V.t PELLEGRINI Commissario Civile.

Patroni Segretario.